

## AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA

*Tra*

- "**CAPITALE LAVORO - S.p.A.**", società unipersonale, vigente in base all'ordinamento italiano, con sede in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 41-43, capitale sociale Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita iva ed iscrizione nel registro delle imprese di Roma 07170551001, numero R.E.A. RM-1014805, indirizzo pec *capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Antonella GOBBO, nata a Roma il 10.04.1969, domiciliato, per la carica, presso la sede sociale, ove *supra* ed a quanto *infra* autorizzato in forza di legge, del vigente statuto sociale nonché della delibera del consiglio di amministrazione assunta in data [\*];

- *da una parte* -

*e*

- "**LAZIOcrea S.p.A.**", società unipersonale, vigente in base all'ordinamento italiano, con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, capitale sociale, interamente versato, Euro 924.400,00 (novecentoventiquattromilaquattrocento virgola zero zero), codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma 13662331001, numero R.E.A. RM-1464288, indirizzo pec *laziocrea@legalmail.it*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Andrea UMENA, nato a Genova il 13.01.1963, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, ove *supra*, ed a quanto *infra* autorizzato in forza di legge, del vigente statuto sociale, della delibera dell'assemblea dei soci, assunta in data [\*] e della delibera del consiglio di amministrazione assunta in data 18.01.2019;

- *dall'altra* -

premettendo che

(a) ad ogni termine e locuzione indicati con lettera iniziale maiuscola e carattere corsivo, corrisponde la definizione attribuita loro nel presente atto;

(b) allo scopo di completare il processo di transizione, in capo a Regioni e Province Autonome, della competenza gestionale in materia di politiche attive di lavoro, esercitate dai Centri per l'impiego ("**CPI**"), avviato dall'articolo 18 del decreto legislativo 14.09.2015 n. 150, la legge 27.12.2017 n. 205 (la "**Finanziaria 2018**"), all'articolo 1, commi 793-800, disponeva il trasferimento, nei ruoli regionali, del personale dipendente pubblico in servizio presso i detti centri, da attuarsi entro il 30.06.2018;

(c) in esecuzione di quanto previsto dalla *Finanziaria 2018*, con efficacia dall'01.07.2018, veniva, pertanto, trasferito, nei ruoli della Regione Lazio, l'intero personale pubblico (intendendosi, per esso, il personale alle dipendenze della pubblica amministrazione), impiegato nei *CPI* operanti nel territorio metropolitano della capitale, già gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

(d) *CAPITALE LAVORO S.p.A.* è una società interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che - operando in regime di *in house providing*, a sostegno dell'amministrazione e, dunque, in rapporto di delegazione interorganica e di controllo analogo - svolge la missione di supportare le strutture amministrative nelle funzioni fondamentali relative a campi di attività statutariamente loro demandati; nell'ambito dello svolgimento di tali attività, *CAPITALE LAVORO S.p.A.* ha, tra l'altro, fornito, con personale alle proprie dipendenze, supporto alla Città Metropolitana di Roma Capitale nella gestione dei *CPI*;

(e) nell'ambito del trasferimento nei ruoli regionali di cui al superiore punto (c), rimanevano esclusi i lavoratori direttamente alle dipendenze di *CAPITALE LAVORO S.p.A.*, impiegati nei *CPI*, in virtù del principio, sancito dalla Corte Costituzionale e ribadito dalla Corte dei Conti, della indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni "*in linea con il principio di uguaglianza e di canoni di imparzialità*"

e di buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost.", non essendo consentita, alla pubblica amministrazione, in applicazione del detto principio, l'internalizzazione di personale già alle dipendenze private "se non a condizione che quel personale [omissis] sia stato a suo tempo assunto con procedure concorsuali";

(f) nelle more del completamento delle procedure di trasferimento della gestione dei CPI metropolitani in capo alla Regione Lazio, e per soddisfare l'esigenza di garantire la funzionalità dei CPI senza interruzione, quest'ultima e la Città Metropolitana di Roma Capitale condividevano un percorso congiunto, volto ad assicurare la continuità dell'erogazione dell'attuale livello dei servizi dei centri;

(g) in particolare, al fine di garantire la detta continuità aziendale, la Regione Lazio (con note della direzione regionale Lavoro, protocollo 377730 del 25.06.2018, protocollo 580100 del 25.09.2018 e protocollo 675343 del 29.10.2018) e la Città Metropolitana di Roma Capitale (con determinazioni del dipartimento III n. 2621 del 28.06.2018, n. 4103 del 04.10.2018 e n. 4722 del 06.11.2018) concordavano che - per il periodo intercorrente tra l'01.07.2018 ed il 30.11.2018 (il "**Periodo Interinale**") - **CAPITALE LAVORO S.p.A.**, attraverso il ramo aziendale "Servizi per l'Impiego" (il "**Ramo di Azienda**"), fornisse il proprio supporto alla Regione Lazio, nella gestione dei CPI operanti nell'area metropolitana capitolina, proseguendo, senza sospensione, nell'esecuzione del progetto "SAI-SPI - Supporto integrato, Assistenza tecnica e Innovazione nei Servizi pubblici per l'Impiego", già attuato nel periodo di gestione dei centri da parte dell'autorità metropolitana;

(h) all'interno del tavolo di collaborazione tra la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale veniva, altresì, condiviso, di porre in essere ogni attività ed iniziativa atta a scongiurare qualsiasi rischio di crisi occupazionale per il personale alle dirette dipendenze di **CAPITALE LAVORO S.p.A.**, impiegato nei CPI ed escluso dal trasferimento nei ruoli regionali, trasferimento effettuato come precisato alla superiore lettera (c);

(i) in particolare, ed ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 22.10.2018, n. 7, **LAZIOcrea S.p.A.** - anch'essa società di diritto privato *in house providing*, interamente partecipata dalla Regione Lazio, che opera a sostegno dell'amministrazione regionale - individuata quale strumento della Regione stessa per la gestione dei CPI, veniva autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad "utilizzare" il **Ramo di Azienda**, assumendo, fino ad esaurimento delle approntate coperture finanziarie, l'onere economico retributivo del detto personale;

(j) con nota protocollo 659094 del 23.10.2018, la direzione Lavoro della Regione Lazio ha comunicato alla Città Metropolitana di Roma Capitale che l'"utilizzo temporaneo" del **Ramo di Azienda**, al termine del **Periodo Interinale**, da parte di **LAZIOcrea S.p.A.**, "nelle forme dell'affitto aziendale o di altra operazione con le medesime finalità", fosse stato ritenuto lo strumento più rispondente alle esigenze di flessibilità connesse alle attività di supporto svolte da **CAPITALE LAVORO S.p.A.**;

(k) con nota protocollo 184285 del 16.11.2018, il dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale e successiva nota protocollo n. 187466 del 22.11.2018, la Sindaca ed il Consigliere delegato della Città metropolitana di Roma Capitale, nel prendere atto che l'operazione societaria dell'affitto del **Ramo di Azienda** fosse stata individuata come strumento giuridico assoggettato a precise limitazioni in relazione alle problematiche derivanti dai vincoli di natura finanziaria, stabiliti sia dall'articolo 67 della legge regionale 22.10.2018, n. 7 sia dal tetto di spesa imposto per il personale dalla vigente normativa, comunicava alla Regione Lazio di ritenere imprescindibile attribuire, alla suddetta operazione, un valore meramente transitorio, nell'ottica di addivenire "all'ulteriore passaggio verso la cessione della partecipazione anche tramite lo strumento della cessione del ramo aziendale";

(l) con deliberazione n. 746 del 30.11.2018, la Giunta della Regione Lazio, *inter alia*, dava impulso a LAZIOcrea S.p.A. di adottare ogni iniziativa volta a porre in essere tutti gli adempimenti, di natura giuridica ed economica, necessari alla convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di ottenere la previa autorizzazione del socio unico, Regione Lazio, per l'utilizzazione del personale di CAPITALE LAVORO S.p.A. operante nei CPI localizzati nell'area territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale, tramite l'affitto del *Ramo di Azienda*;

(m) con deliberazione assunta in data [\*], l'assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell'articolo 7.4 del vigente statuto sociale autorizzava l'affitto del *Ramo di Azienda*, ai termini ed alle condizioni di cui al presente atto;

(n) CAPITALE LAVORO S.p.A. riconosce che il *Ramo di Azienda* è dotato di piena autonomia rispetto al restante complesso aziendale di sua titolarità, essendo in grado di continuare a svolgere la propria attività a prescindere dalla sua concessione in affitto e senza necessità di integrazioni da parte dell'affittuario; in particolare, dichiara che il personale dipendente impiegato nel *Ramo di Azienda* costituisce un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami preesistenti rispetto al presente affitto e specifico *know-how*, tali da individuarlo come struttura unitaria funzionalmente idonea e non come mera sommatoria di dipendenti; tale autonomia del personale dipendente impiegato fa sì che, anche ove, nel corso dell'affitto, dovessero venir meno le altre componenti attive attualmente comprese nel perimetro del *Ramo di Azienda*, il complesso aziendale non perderà la propria autonomia funzionale e la propria attitudine a proseguire in modo stabile l'attività produttiva;

(o) CAPITALE LAVORO S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A. - sottolineando la preponderanza del lavoro rispetto alle altre componenti attive del *Ramo di Azienda* - riconoscono che l'affitto di ramo aziendale è stato individuato, dagli enti territoriali competenti, quale lo strumento giuridico più adatto, da una parte, per consentire, in via interinale, la continuazione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione dei servizi da parte dei CPI operanti nel territorio della città metropolitana capitolina e, dall'altra, per assicurare la continuità occupazionale del personale dipendente operante nel complesso aziendale affittato, il tutto nell'ottica di favorire ed incentivare il processo di definitivo trasferimento in ambito regionale della gestione dei detti centri;

(p) CAPITALE LAVORO S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A. riconoscono, altresì, che il canone annuale di affitto aziendale ha valore simbolico, in ragione dell'impegno della società affittuaria a mantenere inalterato il livello occupazionale del *Ramo di Azienda* per tutta la durata del contratto;

(q) CAPITALE LAVORO S.p.A. e LAZIOcrea S.p.A. danno atto di aver espletato le formalità di cui all'articolo 47 della legge 29.12.1990 n. 428 in relazione al trasferimento del personale impiegato nel *Ramo di Azienda* alle dipendenze della società affittuaria;

si conviene e stipula quanto segue.

1

PREMESSE ED ALLEGATI

**1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (d'ora innanzi l'"**Affitto**", intendendosi, per esso, sia il documento, sia il negozio giuridico in esso incorporato), con espresso valore di patto.

**1.2** Sono allegati all'*Affitto*:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco delle immobilizzazioni materiali, comprese nel *Ramo di Azienda*;

- sotto la lettera "**B**", l'elenco dei *Dipendenti Trasferiti*, contenente l'indicazione dei dipendenti stessi, e della relativa retribuzione nonché l'elenco del contenzioso pendente e potenziale (cause in essere e diffide pervenute) con eventuale fondo rischi accantonato.

2

CONSENSO - CAUSA - OGGETTO

**2.1** *CAPITALE LAVORO* - S.p.A. (d'ora, innanzi, l'"**Affittante**") concede in affitto il *Ramo di Azienda* a LAZIOcrea S.p.A. (d'ora innanzi, l'"**Affittuaria**", e, congiuntamente all'**Affittante**, le "**Parti**"), che accetta.

**2.2** Il *Ramo di Azienda*, dotato di ogni autorizzazione per il suo esercizio (le "**Autorizzazioni**"), è composto:

(i) dalle immobilizzazioni materiali, costituite dalle attrezzature che vengono impiegate per il normale svolgimento dell'attività aziendale, come individuate nell'allegato "A", di proprietà della Regione Lazio, ma nella disponibilità dell'**Affittante**;

(ii) dai software "*Bussola*" e "*Match*", utilizzati nei *CPI* e dalle licenze *software*, di proprietà della Regione Lazio, ma nella disponibilità dell'**Affittante**;

(iii) dai rapporti di lavoro con i n. 167 (centosessantasette) dipendenti (i "**Dipendenti Trasferiti**"), attualmente impiegati nel *Ramo di Azienda*, come meglio indicati nell'allegato "B".

**2.3** Per quanto occorrer possa, le *Parti* convengono espressamente che nessun debito/credito aziendale verrà assunto dalla, o ceduto all'**Affittuaria** e rimarrà a carico/profitto all'**Affittante**; parimenti ogni debito/credito aziendale maturato in pendenza dell'esecuzione dell'**Affitto**, rimarrà a carico/profitto dell'**Affittuaria**.

3

CANONE

Il canone viene tra le *Parti* convenuto in complessivi Euro **[\*]**, oltre iva, e dovrà essere corrisposto, dall'**Affittuaria** all'**Affittante**, a mezzo bonifico bancario, in canoni **[\*]**, dell'importo di Euro **[\*]**, oltre iva, ciascuno, pagabili, in via anticipata, entro **[\*]**.

4

DURATA

L'**Affitto** avrà durata fino al 31.12.2020, salvo disdetta scritta di una delle *Parti*, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) mesi prima della detta scadenza.

5

EFFETTI

**5.1** Gli effetti dell'**Affitto** inizieranno a decorrere dalla data di sottoscrizione (la "**Data di Efficacia**") del verbale di consegna del *Ramo di Azienda* (la "**Consegna**"), da redigersi in contraddittorio tra le *Parti*. Detto verbale - con riferimento ai beni strumentali compresi nel *Ramo d'Azienda*, costituirà, a tutti gli effetti, l'inventario degli impianti, attrezzature e beni mobili assunti in consegna e costituirà l'unico elemento di prova delle consistenze e della consegna.

**5.2** Dalla *Data di Efficacia*, l'**Affittuaria**:

(i) verrà immessa nella materiale disponibilità del *Ramo di Azienda*;

(ii) ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile, subentrerà, per la durata dell'**Affitto**, nella titolarità dei contratti in corso, inerenti il *Ramo di Azienda*, che non abbiano carattere personale.

**5.3** Ciascuna delle *Parti* provvederà a rimborsare l'altra di eventuali costi relativi al proprio periodo di competenza. L'**Affittante** si impegna a fare quanto di sua competenza perché l'**Affittuaria** possa regolarmente adempiere a quanto previsto nel comma precedente.

6

GARANZIE - OBBLIGAZIONI DELL'AFFITTANTE

**6.1** L'**Affittante** garantisce che il *Ramo di Azienda* è libero da qualsiasi vincolo, gravame, pegno, privilegio, pignoramento, sequestro, onere che ne possa, comunque, pregiudicare la piena disponibilità ed il libero godimento e che non esistono pretese, azioni, diffide da parte di terzi, o provvedimenti della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria, relativamente all'esercizio del *Ramo di Azienda*.

**6.2** L'*Affittante* si obbliga a collaborare, in buona fede, affinché l'*Affittuaria* ottenga la reintestazione e/o la voltura delle *Autorizzazioni*.

**6.3** L'*Affittante* si obbliga a tenere indenne l'*Affittuaria* da ogni costo, nessuno escluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, retributivo, risarcitorio, indennitario, presente e futuro, derivante da contenziosi promossi da lavoratori e/o enti previdenziali/erariali, per qualsiasi titolo o ragione, comunque connesso ai rapporti di lavoro con i *Dipendenti Trasferiti* e/o alla sicurezza sul lavoro fino alla *Data di Efficacia*,

7

OBBLIGAZIONI DELL'AFFITTUARIA

**7.1** L'*Affittuaria* si obbliga a gestire il *Ramo di Azienda* con la dovuta diligenza, senza modificarne la destinazione, impegnandosi fin d'ora al puntuale rispetto delle seguenti previsioni da considerarsi essenziali. La conduzione dovrà essere atta a conservare la valorizzazione economica del *Ramo di Azienda*. L'*Affittuaria* dovrà conservare l'efficacia dell'organizzazione, il valore e l'efficienza delle immobilizzazioni tecniche.

**7.2** Con riferimento ai *Dipendenti Trasferiti*, l'*Affittuaria* si obbliga a:

- applicare le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di categoria *pro tempore* vigenti e nei contratti individuali di lavoro;
- assicurare il personale ai fini previdenziali, infortunistici e mutualistici;
- non licenziare alcun dipendente, fatti salvi eventuali licenziamenti per motivi disciplinari;
- rispettare le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e quelle igienico-sanitarie.

8

DIVIETO DI SUBAFFITTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

**8.1** L'*Affittuaria* si obbliga a condurre direttamente la gestione del *Ramo di Azienda*, essendo espressamente vietato il subaffitto, anche parziale, fatta salva espressa preventiva pattuizione scritta dell'*Affittante*.

**8.2** E', altresì, vietata la cessione, con qualunque mezzo e modalità, anche parziale, dell'*Affitto* da parte dell'*Affittuaria*.

9

LEGGE APPLICABILE

L'*Affitto* è regolato dalla legge italiana.

10

FORO COMPETENTE

Le *Parti* convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, esecuzione dell'*Affitto* saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

11

DOMICILIO - COMUNICAZIONI

**11.1** Ai fini dell'esecuzione dell'*Affitto*, le *Parti* eleggono domicilio presso le rispettive sedi sociali. Il mutamento di domicilio dovrà essere comunicato con le modalità di cui al successivo paragrafo.

**11.2** Ogni comunicazione, da prestarsi ai sensi dell'*Affitto*, dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- se all'*Affittante*: [capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it](mailto:capitalelavoro@pec.capitalelavorospa.it)
- se all'*Affittuaria*: [laziocrea@legalmail.it](mailto:laziocrea@legalmail.it),

12

DISPOSIZIONI FINALI

**12.1** Ogni modifica all'*Affitto* sarà valida e potrà essere provata solo se redatta in forma scritta, sottoscritta da entrambe le *Parti*.

**12.2** Per quanto non espressamente previsto nell'*Affitto*, le *Parti* convengono di fare riferimento alle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia.

**12.3** Tutti i patti che precedono sono tra di loro inscindibili e le *Parti* dichiarano di avere attentamente preso visione dell'*Affitto*, che accettano integralmente non avanzando sullo stesso eccezioni e/o riserve di sorta.